
ADiM BLOG

Agosto 2020

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello di Palermo, sez. IV pen., sentenza del 3 giugno 2020, n.
1525

***Caso Vos Thalassa: una discutibile pronuncia della Corte
d'Appello di Palermo sui rapporti tra legittima difesa e non-refoulement***

Francesca Cancellaro

Assegnista di ricerca
Università della Tuscia

Parole chiave

Legittima difesa (art. 52 c.p.) – Diritto di non refoulement verso la Libia – Operazioni SAR – Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12 T.U.I.) – Violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336-337 c.p.)

Abstract

Nel luglio 2018 alcuni migranti fuggiti dalla Libia pongono in essere condotte aggressive per impedire che l'equipaggio dell'imbarcazione che li ha soccorsi in mare li riconsegna alla Guardia costiera libica. La Corte d'Appello di Palermo, ribaltando il giudizio di primo grado, ha condannato gli imputati negando la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa per difetto del requisito della involontaria causazione del pericolo.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *Il caso*

I fatti che hanno dato origine alla pronuncia in commento risalgono al luglio del 2018, quando 67 migranti a bordo di un piccolo natante in legno in procinto di affondare venivano soccorsi in area SAR libica dal Vos Thalassa, un rimorchiatore battente bandiera italiana. Dell'operazione venivano informate le autorità italiane (MRCC Roma: Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo), che a loro volta inoltravano la comunicazione al MRCC libico. In assenza di risposte da parte di quest'ultimo, il MRCC di Roma comunicava al comandante del Vos Thalassa di fare rotta verso Lampedusa; in un secondo momento, tuttavia, la Guardia costiera libica contattava direttamente il Vos Thalassa, ordinandogli di dirigersi verso le coste nord-africane, onde consentire la presa in carico del soccorso e il trasbordo dei naufraghi sulle proprie motovedette. Il comandante interpellava nuovamente il MRCC italiano, il quale lo invitava a seguire le indicazioni delle autorità libiche. Il Vos Thalassa, a quel punto, invertiva la rotta per dirigersi verso sud e raggiungere il punto indicato dai libici.

Sennonché, nel corso della notte, uno dei migranti si accorgeva, grazie al sistema GPS del proprio smartphone, che l'imbarcazione aveva cambiato rotta e stava procedendo in direzione sud, ossia verso le coste libiche. Ne derivava uno stato di grande tensione e concitazione tra i migranti, i quali si rivolgevano in modo minaccioso e aggressivo ai membri dell'equipaggio del Vos Thalassa per non essere riportati in Libia.

Data la difficile situazione che si era determinata a bordo, il comandante della Vos Thalassa si rivolgeva nuovamente alle autorità italiane chiedendone un intervento volto a garantire l'incolumità dell'equipaggio; l'MRCC, a quel punto, inviava sul posto l'unità navale della Guardia costiera U. Diciotti che, presi a bordo i migranti, li conduceva in Italia. Ai due soggetti ritenuti a capo delle proteste venivano contestati i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (artt. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (337 c.p.), nonché il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12 d.lgs. 286/98).

2. *La pronuncia di primo grado*

Con [sentenza](#) resa in data 23 maggio 2019, il giudice dell'udienza preliminare di Trapani, in sede di giudizio abbreviato, riteneva che le condotte ascritte ai due migranti imputati integrassero gli estremi dei reati contestati; tuttavia, li assolveva riconoscendo la sussistenza della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., sul presupposto che avessero agito per tutelare il proprio diritto a non venire rinviiati in Libia, dove sarebbero stati esposti al concreto pericolo di violenze e trattamenti

inumani o degradanti.

Dopo aver ricostruito la disciplina internazionale in materia di soccorsi in mare e aver dato conto del contenuto di una nota dell'UNHCR nella quale si descrivevano le condizioni di vita dei migranti presenti in territorio libico, il trattamento riservato loro dalle autorità libiche e la sistematica violazione dei diritti fondamentali (cfr. pp. 46 e ss. della motivazione), il giudice riconosceva l'esistenza dell'obbligo di soccorso, che comprendeva il trasporto dei naufraghi in un porto sicuro (Place of Safety, POS) e il corrispondente diritto soggettivo di quest'ultimi ad esservi condotti. Il giudice ricordava altresì che il POS deve essere determinato nel rispetto dei diritti fondamentali, tenuto conto del principio di non-respingimento, del divieto di "espulsioni collettive", nonché del diritto a chiedere protezione internazionale (p. 27 della motivazione).

Sulla scorta di tale ricostruzione, il gup riteneva che i migranti «stavano vedendo violato il loro diritto ad essere condotti in un luogo sicuro [essendo] l'ordine impartito dalle autorità libiche alla Vos Thalassa palesemente contrario alla Convenzione di Amburgo» (p. 65 della motivazione). Il pericolo derivante dalla riconsegna ai libici «non era stato volontariamente determinato dai migranti», essendo il viaggio in mare «parte di un lungo percorso intrapreso per allontanarsi da luoghi per loro pericolosi e non più vivibili» (pp. 66-67 della motivazione). Evidenziava a tal proposito il gup che uno dei due imputati proveniva dal Darfour e che anche l'altro, proveniente dal Ghana, comunque avrebbe potuto beneficiare di qualche forma di protezione internazionale, meritevole di un attento vaglio individuale da parte delle autorità italiane. Infine, secondo il giudice, l'azione dei due imputati era da ritenersi proporzionata rispetto al pericolo di esposizione a tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, che con le loro condotte violente e minacciose volevano scongiurare (pp. 67 e s. della motivazione).

3. La sentenza d'appello

La [Corte d'Appello di Palermo](#), ribaltando il giudizio di primo grado, ha condannato entrambi gli imputati per i reati loro contestati, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse fatto corretto uso dei principi che regolano la causa di giustificazione della **legittima difesa**.

In particolare, la circostanza che i migranti avessero volontariamente causato lo stato di pericolo in cui versavano avrebbe dovuto escludere, secondo i giudici palermitani, la configurabilità della legittima difesa per difetto del requisito della necessità. Secondo la Corte, infatti, le **condotte violente** contestate agli imputati «non sono state poste in essere per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo di un'offesa ingiusta, bensì come **atto finale di una condotta delittuosa**, studiata in anticipo e che correva il rischio (per i migranti) di non essere portata a termine a causa

dall'adempimento da parte della Vos Thalassa di un **ordine impartito da uno stato sovrano che aveva la competenza sulla zona SAR** ove vennero messi in atto i soccorsi».

Secondo i giudici di appello, inoltre, il gup avrebbe erroneamente ravvisato «l'esistenza di una causa di giustificazione quale lo stato di necessità [che] avrebbe spinto i migranti a determinare uno stato di pericolo, sulla base del quale sarebbero poi stati scriminati nel loro comportamento illecito da un'altra scriminante, ossia la legittima difesa» (pp. 7-8 della motivazione). Così ragionando, sostengono i giudici palermitani, «sembrerebbe trovarsi davanti ad una serie di cause di giustificazione operanti a catena, *che francamente fanno trasparire più un approccio ideologico alla soluzione della vicenda in punto di diritto*, che non una serena analisi degli istituti giuridici che vengono in rilievo».

Per dichiarate ragioni di economia processuale, i giudici palermitani non si sono invece espressi sulla sussistenza del requisito del “**diritto proprio o altrui**” alla cui tutela doveva essere volta la condotta dei migranti ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 c.p., essendo tale questione assorbita dal difetto del presupposto della non volontaria causazione del pericolo. Hanno comunque richiamato le argomentazioni spese dal PM nel suo atto d'impugnazione, secondo cui il non-*refoulement* non sarebbe un vero e proprio diritto della persona ma un mero «principio di condotta imposto ai singoli Stati», specificando a tal proposito che sarebbe stata da verificare la correttezza sotto il profilo esegetico dell'esistenza di «un diritto al ricovero immediatamente tutelabile da parte del migrante soccorso in mare».

B. COMMENTO

La sentenza d'appello resa nel caso Vos Thalassa – benchè non ancora definitiva – costituisce un tassello significativo nel mosaico giurisprudenziale relativo alla materia del soccorso in mare e, in particolare, del coordinamento tra la disciplina penalistica delle cause di giustificazione e gli obblighi di salvataggio posti dal diritto internazionale in capo ai comandanti delle navi.

Il compito a cui erano chiamati i giudici palermitani era particolarmente delicato in ragione dei beni giuridici coinvolti nella vicenda: da un lato il diritto dei migranti al *non-refoulement* verso il Paese da cui tentavano di fuggire e nel quale correvano il concreto pericolo di violazione dei propri diritti fondamentali; dall'altro, l'incolumità dell'equipaggio del rimorchiatore che dopo aver soccorso i naufraghi ha seguito le indicazioni degli MRCC a cui si era rivolto per ricevere istruzioni sulla destinazione in cui condurre i migranti.

1. *Il problema (travisato) della volontarietà del pericolo*

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte d'Appello per escludere l'operatività della scriminante si basano su quell'orientamento giurisprudenziale – criticato dalla dottrina prevalente (per una compiuta ricostruzione cfr. F. Viganò, *Art. 52 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G.L. Gatta, IV ed., 2015, p. 924 ss.) – che estende anche alla legittima difesa il requisito della involontaria causazione del pericolo, espressamente previsto dal codice penale (solo) per lo stato di necessità (art. 54 c.p.). Nel caso di specie, gli imputati e, più in generale, tutti i migranti che si trovavano sull'imbarcazione soccorsa dalla *Vos Thalassa*, si sarebbero posti volontariamente in una situazione di pericolo, riconducibile alla scelta di imbarcarsi su un natante inadatto alla traversata.

Tale argomento non pare convincente per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, l'imputazione si riferisce specificamente al contegno minaccioso e violento tenuto dagli imputati nei confronti di alcuni membri dell'equipaggio, che si è manifestato solo quando i migranti si sono resi conto che la *Vos Thalassa* era diretta verso le coste libiche; ma la volontaria causazione del pericolo avrebbe potuto al massimo essere considerata in rapporto al pericolo di naufragio (già stato scongiurato e non più "attuale" grazie all'operazione di soccorso), ma non al pericolo di respingimento verso la Libia. Considerato che le norme internazionali e nazionali prevedono tutte il divieto di respingimento anche nel contesto delle operazioni di soccorso, non è sostenibile affermare che i migranti abbiano volontariamente causato il pericolo del proprio respingimento.

In secondo luogo, il **pericolo di respingimento** verso la Libia, al quale si riferisce la legittima difesa riconosciuta dalla sentenza di primo grado, non deriva – come ritiene la Corte palermitana – da "una serie di cause di giustificazione operanti a catena", poiché la condotta antecedente alla reazione aggressiva nei confronti dell'equipaggio del *Vos Thalassa* non integra gli estremi di alcun fatto tipico di reato. D'altra parte, che non sia necessario invocare la causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. con riferimento ai migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo su un'imbarcazione di fortuna e vengono poi condotti in Italia grazie all'opera dei soccorritori rappresenta un dato consolidato sia in giurisprudenza che in dottrina: i migranti non commettono, infatti, il reato di cui all'art. 12 t.u. imm., a meno che non emergano prove di un legame con i trafficanti, oppure abbiano ricoperto un ruolo attivo nella organizzazione o gestione del viaggio (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 3.6.2010, n. 23872), circostanza quest'ultima del tutto smentita dalla ricostruzione dei fatti; non commettono neppure il reato di cui all'art. 10 *bis* del t.u. imm., posto che in caso di soccorso in acque internazionali l'ultimo segmento della condotta tipica non è imputabile ai migranti, e dunque il reato di ingresso irregolare si arresterebbe alle soglie del tentativo, che come noto non è punibile trattandosi di reato contravvenzionale (ex multis, Cass., sez. I, 1.10.2015, n. 39719; Cass., Sez. un., 28.4.2016, n. 40517; Cass., sez. I, 16.11.2016, n. 53691.).

2. Il diritto al non-refoulement dimenticato

Si comprende il punto di vista della Corte d'Appello quando sostiene che le problematiche dell'immigrazione dovrebbero trovare «adeguata soluzione nell'unica sede a ciò deputata, ossia quella politica, del confronto interstatale», senza che sia consentito ai giudici «*creare scorciatoie, anche pericolose*, ritenendo scriminati in partenza comportamenti dotati di grande disvalore penale, quali atti di resistenza ai limiti dell'ammutinamento» (pp. 8-9 della motivazione). In questo passaggio motivazionale la Corte coglie l'esigenza di una più adeguata regolamentazione della materia a livello politico, finalizzata, tra l'altro, a scongiurare le drammatiche situazioni d'incertezza e tensione che si possono determinare in alto mare.

Tuttavia, contrariamente a quanto la Corte d'Appello assume, il giudice di primo grado non aveva ritenuto «scriminate in partenza» le condotte degli imputati: aveva riconosciuto la sussistenza del diritto al *non refoulement* in capo ai migranti soccorsi e lo aveva letto in rapporto al pericolo di riconsegna alla guardia costiera libica in modo rigoroso.

Più in generale, ed è forse questo l'aspetto più preoccupante rinvenibile nella pronuncia, la Corte d'Appello pare non comprendere appieno la portata che il diritto al *non refoulement* può rivestire anche sul piano dell'accertamento della responsabilità penale e segnatamente della sussistenza di cause di giustificazione. I giudici censurano **l'interpretazione della legittima difesa** fornita dal gup di Trapani, definendola «in contrasto con i principi di ragionevolezza dell'ordinamento giuridico e persino in qualche modo criminogena», nonché in grado di giustificare «comportamenti obiettivamente illeciti nei confronti di equipaggi marittimi che non assecondassero la loro volontà [dei migranti] di raggiungere le coste europee». Contrariamente a quanto tale passaggio motivazionale sembra suggerire, il diritto al *non refoulement* non protegge le aspirazioni migratorie coltivate dagli individui, bensì rappresenta un diritto soggettivo pacificamente riconosciuto a livello nazionale (art. 19 t.u. imm.) e sovranazionale (artt. 4 e 19 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 3 Cedu e 4 Prot. 4 Cedu, secondo l'interpretazione fornita dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia). In quanto tale, il *non-refoulement* rappresenta il "diritto proprio o altrui" che la causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p. è finalizzata tutelare e che nel caso di specie risultava esposto ad un "pericolo attuale". Il rimprovero mosso ai migranti protagonisti della vicenda, lungi dall'essere letto in rapporto alla reale condizione di coazione a cui erano sottoposti, addossa su di loro tanto il peso della fuga dalla Libia quanto la reazione disperata per evitare di esservi ricondotti, sub specie di volontaria sottoposizione al pericolo.

3. Una sentenza controcorrente

La pronuncia appare in contrasto con i principi già affermati dalla giurisprudenza penale intervenuta nella materia dei soccorsi in mare. Il riferimento, anzitutto, è alle statuizioni contenute nella [sentenza della Corte di Cassazione](#) sul caso *Rackete*. I giudici di legittimità, in quell'occasione, avevano autorevolmente ribadito che il comandante di una imbarcazione che ha notizia di una situazione di "distress" ai sensi dell'art. 98 UNCLOS deve recarsi più velocemente possibile sul luogo dell'evento, trarre in salvo i naufraghi e condurli fino ad un POS; quest'ultimo da identificarsi avuto riguardo non solo alla posizione geografica ma anche al rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. Come si ricorderà, la comandante tedesca aveva soccorso i naufraghi in acque internazionali e li aveva trasportati fino ad un porto italiano, violando sia il divieto ministeriale d'ingresso nel mare territoriale, che l'alt delle autorità di frontiera. Tale condotta, pur essendo astrattamente riconducibile, tra l'altro, al reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stata giudicata dai giudici di legittimità – in sede cautelare – scriminata dall'adempimento del dovere di soccorso (art. 51 c.p.). Ebbene, mentre il conflitto tra il dovere di effettuare il soccorso in mare, comprensivo del segmento finale dello sbarco in un porto sicuro, e quello di rispettare gli ordini delle autorità di frontiera, viene risolto dalla Cassazione a favore del primo; nel caso *Vos Thalassa* la Corte d'Appello di Palermo approda alla soluzione opposta, facendo prevalere il dovere di rispettare gli ordini statali rispetto alla salvaguardia dell'incolumità psicofisica dei migranti.

Eppure, l'operatività di una causa di giustificazione (segnatamente lo stato di necessità) era già stata riconosciuta proprio in rapporto al pericolo di *refoulement* verso la Libia, in considerazione delle gravissime e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali che subiscono i migranti in quel Paese. Nel caso *Open Arms*, infatti, [il gip di Ragusa](#) aveva ritenuto in sede cautelare che la riconsegna dei migranti alla guardia costiera libica avrebbe determinato un "pericolo attuale di un danno grave alla persona" rilevante ai sensi dell'art. 54 c.p., senza adombrare in alcun modo l'assenza del requisito dell'involontaria esposizione a pericolo, pur previsto, oltretutto esplicitamente, dall'art. 54 c.p.

La questione resta dunque molto dibattuta e il caso *Vos Thalassa* offrirà verosimilmente alla Corte di Cassazione una nuova occasione per affrontare – oltre alle questioni di natura processuale, su cui non ci si è soffermati in questa sede – il delicato tema dell'operatività delle scriminanti in rapporto alla disciplina del soccorso in mare.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

[Corte d'Appello Palermo, sez. IV pen., sent. 3.6.2020, n. 1525](#)

Giurisprudenza:

[GUP Trapani, sentenza 23.5.2019](#)

[Cass. pen., sez. III, 16.1.2020, n. 6626](#)

[GIP Ragusa, decr. 16.4.2018](#)

Cass., sez. un., 28.4.2016, n. 40517

Cass., sez. I, 16.11.2016, n. 53691

Cass., sez. I, 1.10.2015, n. 39719

Cass. pen., sez. I, 3.6.2010, n. 23872

Dottrina:

- L. MASERA, [La legittima difesa dei migranti e l'illegittimità dei respingimenti verso la Libia \(caso Vos Thalassa\)](#), in *Dir. pen. cont.*, 24 giugno 2019

- L. MASERA, [I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement](#), in *Sistema penale*, 21 luglio 2020

- A. NATALE, [Caso Vos Thalassa: il fatto, la lingua e l'ideologia del giudice](#), in *Quest. Giust.*, 23 luglio 2020

- M. PATARNELLO, [Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non è reato](#), in *Quest. Giust.*, 19 aprile 2018

-C. RUGGIERO, [Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare – Le tendenze interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete](#), in *Dir. imm. citt.*, 1/2020

-F. VIGANO', *Art. 52 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. DOLCINI, G.L. GATTA, IV ed., 2015, p. 924 ss.

-S. ZIRULIA, [La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull'illegittimità dell'arresto di Carola Rackete](#), in *Sistema penale*, 24 febbraio 2020

Per citare questo contributo: F. CANCELLARO, *Caso Vos Thalassa: una discutibile pronuncia della Corte d'Appello di Palermo sui rapporti tra legittima difesa e non-refoulement*, ADiM Blog,

Osservatorio della Giurisprudenza, agosto 2020.